



*Al Ministro dell'Istruzione*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*  
*e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*”, e in particolare l’articolo 21;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTO il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, recante “*Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002*”;
- VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*”;
- VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante “*Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53*”;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*”, e in particolare l’articolo 1, comma 622;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “*Regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”, e in particolare l’articolo 14, che abroga la normativa istitutrice delle scuole medie annesse ai conservatori;
- VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante “*Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli*” e in particolare l’articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o più regolamenti da adottare entro il 31



*Al Ministro dell'Istruzione*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*  
*e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

- VISTO il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante *“Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari”*;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”* e, in particolare, l’articolo 64, comma 1 secondo il quale, ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l’anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili;
- VISTO il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante *“Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”*, e in particolare l’articolo 4;
- VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante *“Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”*, e in particolare l’articolo 3;
- VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”*, e in particolare l’articolo 37;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante *“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante *“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;



*Al Ministro dell'Istruzione*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*  
*e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, “*Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” e, in particolare, l’articolo 19, comma 7;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”;
- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante “*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*” e, in particolare, l’articolo 5, comma 1, che prevede “*a decorrere dall’anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sono integrati, in una delle due classi del primo biennio, da un’ora di insegnamento di “geografia generale ed economica”, laddove non sia già previsto l’insegnamento di geografia*”;
- VISTO l’articolo 15, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il quale prevede che “*al fine di assicurare continuità al sostegno degli alunni con disabilità, all’articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*” (nel triennio 2008 - 2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007), “*la predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e*



*Al Ministro dell'Istruzione*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*  
*e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

2014/2015, in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al 90 per cento ed è pari al 100 per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016”;

- VISTO l'articolo 15, comma 3 bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128, il quale prevede che “*le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate*”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*” e, in particolare, i commi 5 e dal 63 al 69 dell'articolo 1 che fissano le nuove modalità di definizione triennale degli organici del personale docente e in particolare il comma 65, che prevede che il riparto della dotazione organica tra le regioni sia effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata; che il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno sia effettuato in base al numero degli alunni disabili; che si tenga conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo migratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica; che il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, consideri altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale; che in ogni caso il riparto non debba pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 e che infine il personale della dotazione organica dell'autonomia sia tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili;
- VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;
- VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante “*Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno*”;
- VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*” pubblicata nella



*Al Ministro dell'Istruzione*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*  
*e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (suppl. ord.) con Rettifica in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2016 e, in particolare, l'articolo 1, comma 366, che prevede: “*nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è iscritto un fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*”;

- VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*” che, all'art. 22-ter, comma 1, prevede che “*il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 40.700.000 per l'anno 2017, di euro 132.100.000 per l'anno 2018, di euro 131.600.000 per l'anno 2019, di euro 133.800.000 per l'anno 2020, di euro 136.700.000 per l'anno 2021, di euro 140.500.000 per l'anno 2022, di euro 145.800.000 per l'anno 2023, di euro 153.900.000 per l'anno 2024, di euro 166.400.000 per l'anno 2025 e di euro 184.700.000 annui a decorrere dall'anno 2026*”;
- VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (suppl. ord.), e, in particolare, l'articolo 1, comma 613, che prevede “*il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge n. 232 del 2016, che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono determinati nei limiti delle risorse ivi previste con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*”;
- VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”, e, in particolare, l'articolo 1, comma 729, laddove prevede che il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria;



*Al Ministro dell'Istruzione*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*  
*e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

- VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”, e in particolare l'articolo 1, comma 730, che prevede “*A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'organico del personale docente dei licei musicali è incrementato di 400 posti. A tal fine è autorizzata la spesa di 4,99 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,76 milioni di euro per l'anno 2020, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, di 20,49 milioni di euro per l'anno 2026 e di 21,56 milioni di euro annui a decorrere dal 2027*”;
- VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”, e in particolare l'articolo 1, comma 266, che prevede: “*Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato in misura pari a 12,06 milioni di euro nell'anno 2020, a 54,28 milioni di euro nell'anno 2021 e a 49,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia effettuato a valere sulle risorse di cui al primo periodo riguarda i posti di sostegno, con corrispondente riduzione del contingente previsto in organico di fatto di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nella distribuzione territoriale dei posti si tiene conto della necessità di ottemperare ai provvedimenti giudiziari di condanna definitivi notificati al 31 agosto 2019*”;
- VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”, e in particolare l'articolo 1, comma 279, in base al quale “*La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 390 posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto del Ministro, dell'istruzione dell'università e della ricerca di cui al predetto articolo 1, comma 64, il contingente di 390 posti è ripartito tra le regioni*”;
- VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*”, e in particolare l'articolo 7, comma 10-octies, che prevede: “*Al fine di migliorare la qualificazione dei servizi scolastici, di ridurre il sovraffollamento nelle classi e di favorire l'inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità grave, l'organico del personale docente di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a una maggiore spesa di personale pari a 6,387 milioni di*



*Al Ministro dell'Istruzione*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*  
*e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con il decreto di cui al predetto articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015 i nuovi posti sono ripartiti tra le regioni, sulla base dei seguenti parametri e principi: a) ripartizione delle risorse tra le regioni tenuto conto del numero di classi con un numero di iscritti superiore a 22 unità, ridotte a 20 unità in presenza di un alunno o studente con disabilità grave certificata; b) monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, con riguardo agli apprendimenti, all'inclusione e alla permanenza scolastica”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, e in particolare l'articolo 1, comma 960, in base al quale “All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 366 è inserito il seguente: «366-bis. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il fondo di cui al comma 366 è rifinanziato in misura pari a 62,76 milioni di euro nell'anno 2021, a 321,34 milioni di euro nell'anno 2022, a 699,43 milioni di euro nell'anno 2023, a 916,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 924,03 milioni di euro nell'anno 2026, a 956,28 milioni di euro nell'anno 2027, a 1.003,88 milioni di euro nell'anno 2028 e a 1.031,52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. La dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui al primo periodo, è incrementata di 5.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, di 11.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e di 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'incremento derivante dall'attuazione del presente comma non si applicano le disposizioni del comma 373»”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, e in particolare l'articolo 1, comma 968, in base al quale “La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 1.000 posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto del Ministro dell'istruzione di cui al citato articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015, il contingente di 1.000 posti è ripartito tra le regioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 11,67 milioni di euro per l'anno 2021, di 38,43 milioni di euro per l'anno 2022, di 37,32 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 38,48 milioni di euro per l'anno 2027 e di 40,79 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028”.



*Al Ministro dell'Istruzione*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*  
*e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

- VISTO il piano programmatico del 4 settembre 2008, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del citato articolo 64, comma 3, fissa, per il triennio 2009/2011, le quantità dei posti della dotazione organica del personale docente da ridurre in attuazione di quanto stabilito dalla Relazione tecnica di accompagnamento del citato decreto-legge n. 112 del 2008;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59", con il quale sono stati fissati criteri e parametri da adottare per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107", e, in particolare, l'articolo 14, comma 1;
- VISTA l'intesa stipulata il 1° agosto 2019 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 maggio 2007, n. 41, relativo alla riduzione del carico orario settimanale di lezione degli istituti professionali in applicazione dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;



*Al Ministro dell'Istruzione*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*  
*e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

- VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010, con la quale si sancisce la illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e dell'articolo 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle classi in cui sono presenti studenti con disabilità grave, una volta utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente;
- VISTA la circolare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2010, n. 2, riguardante indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n. 263, "*Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133*";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2013, n. 52, "*Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89*";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, "*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";
- VISTI i decreti interministeriali del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione nn. 581 e 625 del 2016 con i quali sono stati determinati l'organico triennale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 agosto 2016, n. 659, relativo all'attuazione dei progetti nazionali nell'ambito dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;



*Al Ministro dell'Istruzione*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*  
*e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR 14 febbraio 2016, n. 19;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, con il quale è stato emanato il "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione*";
- VISTA la nota del Ministero dell'istruzione n. 20651 del 12 novembre 2020 relativa alle "*Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022*";
- CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'organico dell'autonomia è determinato con cadenza triennale, ai sensi dell'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n.107, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n.107;
- CONSIDERATA la necessità di operare un riequilibrio delle dotazioni triennali dell'organico dell'autonomia nelle zone che registrano situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento alle zone montane e alle piccole isole, nelle zone in cui siano presenti fenomeni consistenti di dispersione e di abbandono scolastico e nelle aree a forte processo immigratorio;
- RITENUTO di dover infine procedere ad individuare il contingente dei posti da destinare all'istruzione degli adulti all'interno dell'organico triennale dell'autonomia assegnato a ciascuna regione;
- VISTO lo scambio di note tra il Ministero dell'istruzione, n. 21880 del 10 novembre 2020, e il Ministero dell'economia e delle finanze, n.18502 del 15 novembre 2020, circa il mantenimento della consistenza della dotazione organica del personale docente su posto comune, di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n.107, come determinata per l'anno scolastico 2020/2021;
- ACQUISITO il concerto del Ministero per la pubblica amministrazione con nota prot. \_\_\_ del \_\_\_;
- ACQUISITO il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. \_\_\_ del \_\_\_;
- ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del \_\_\_;



*Al Ministro dell'Istruzione*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*  
*e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca;

**DECRETA**

**Articolo 1**

*(Dotazioni organico - Tabelle A, B, C e D)*

1. Le consistenze delle dotazioni organiche per i posti comuni, nazionali e regionali, del personale docente, di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n.107, per l'anno scolastico 2021/2022, sono riportate nella tabella A, comprensiva della riduzione disposta ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, per l'anno scolastico 2021/2022, in misura pari a 650 posti, di cui 486 posti di insegnante tecnico pratico e 164 posti per docenti laureati.
2. La dotazione organica dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2021/2022 è stabilita nella tabella B, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n.107, nonché dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128, tenuto conto dell'incremento di 1.090 posti già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 266, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'ampliamento di 5.000 posti, previsto dall'articolo 1, comma 960, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. Il contingente dei posti per l'adeguamento dell'organico triennale alle situazioni di fatto è determinato nel limite massimo di cui alla tabella C, tenuto conto delle risorse definite dal comma 69 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
4. Il contingente dei posti comuni di potenziamento è indicato nella tabella D, ai sensi del comma 95 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, conformemente alla Tabella 1 allegata alla medesima legge, tenuto conto dell'incremento di 390 posti già disposto con riferimento alla scuola dell'infanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'ampliamento di 1.000 posti, ai sensi dell'articolo 1, comma 968, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il presente decreto è inviato al controllo preventivo dell'Ufficio Centrale del Bilancio, per il prescritto parere contabile, e alla Corte dei Conti, per il controllo di legittimità, come previsto dalla vigente normativa.



*Al Ministro dell'Istruzione*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*  
*e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

IL MINISTRO  
DELL'ISTRUZIONE

PATRIZIO BIANCHI

IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DANIELE FRANCO

IL MINISTRO  
PER LA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE

RENATO BRUNETTA

BOLZA



*Al Ministro dell'Istruzione*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*  
*e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

TABELLA A  
POSTI COMUNI DELL'ORGANICO TRIENNALE DELL'AUTONOMIA 2021-2023 (ESCLUSI POSTI DI POTENZIAMENTO)

Regione	Posti comuni dell'organico triennale dell'autonomia 2020-2021	Posti comuni dell'organico triennale dell'autonomia 2021-2022*	Obiettivo decremento posti docenti laureati e posti ITP laboratori Istituti professionali a.s. 2021/22 art. 12, d.lgs. 61/2017	
			Posti ITP	Posti docenti laureati
Abruzzo	14.475	14.471	-8	-3
Basilicata	7.394	7.394	-5	-2
Calabria	25.639	25.639	-19	-7
Campania	72.981	72.981	-62	-21
Emilia Romagna	41.806	41.806	-39	-13
Friuli Venezia Giulia**	12.465	12.465	-3	-1
Lazio	57.515	57.515	-43	-14
Liguria	13.775	13.775	-14	-5
Lombardia	92.650	92.650	-58	-19
Marche	16.695	16.695	-16	-5
Molise	3.431	3.431	-3	-1
Piemonte	43.267	43.267	-19	-7
Puglia***	45.966	45.962	-36	-12
Sardegna	18.655	18.655	-21	-7
Sicilia	58.973	58.973	-47	-16
Toscana	38.317	38.317	-31	-10
Umbria	9.591	9.591	-8	-3
Veneto	47.036	47.036	-54	-18
<b>Totale</b>	<b>620.631</b>	<b>620.623</b>	<b>-486</b>	<b>-164</b>

\* I dati comprendono la sottrazione di 16 posti per cost-sharing (8 posti per il 2021/22 che si vanno ad aggiungere agli 8 posti già detratti per il 2020/21, dovendo destinare 41 posti in totale in cinque anni, come da proposta del Consiglio superiore delle scuole europee nella seduta di Atene dei giorni 9-12 aprile 2019);

\*\*di cui 496 per le scuole con insegnamento in lingua Slovena

\*\*\*più 17 posti per l'attivazione della scuola europea di Brindisi



*Al Ministro dell'Istruzione*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*  
*e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

TABELLA B  
POSTI DI SOSTEGNO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021-2023

Regione	Posti 2020-2021	Incremento di posti (art. 1, comma 960, L. 178/2020)	Posti 2021-2022	di cui posti di potenziamento per il sostegno (tabella 1, L. 107/2015)
Abruzzo	2.664	122	2.786	182
Basilicata	1.094	27	1.121	50
Calabria	4.004	129	4.133	193
Campania	13.333	495	13.828	691
Emilia Romagna	5.935	386	6.321	433
Friuli Venezia Giulia	1.340	77	1.417	91
Lazio	11.323	465	11.788	788
Liguria	2.248	136	2.384	164
Lombardia	13.650	1.049	14.699	1.023
Marche	2.642	135	2.777	189
Molise	711	14	725	34
Piemonte	6.325	291	6.616	416
Puglia	8.837	297	9.134	468
Sardegna	2.795	153	2.948	162
Sicilia	11.628	475	12.103	649
Toscana	4.938	313	5.251	354
Umbria	1.317	89	1.406	94
Veneto	6.386	347	6.733	465
<b>Totale</b>	<b>101.170</b>	<b>5.000</b>	<b>106.170</b>	<b>6.446</b>



*Al Ministro dell'Istruzione*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*  
*e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

TABELLA C  
LIMITI MASSIMI DELL'ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO TRIENNALE ALLE SITUAZIONI DI FATTO 2021-2023

Regione	Limite massimo di posti a.s. 2020-2021	Limite massimo di posti a.s. 2021-2022
Abruzzo	162	162
Basilicata	222	222
Calabria	357	357
Campania	326	326
Emilia Romagna	1.948	1.948
Friuli Venezia Giulia	436	436
Lazio	1.064	1.064
Liguria	363	363
Lombardia	2.992	2.992
Marche	524	524
Molise	77	77
Piemonte	1.461	1.461
Puglia	172	172
Sardegna	286	286
Sicilia	696	696
Toscana	1.260	1.260
Umbria	325	325
Veneto	1.471	1.471
<b>Totale</b>	<b>14.142</b>	<b>14.142*</b>

\*Più 121 posti per la supplenza a docenti destinati alle Scuole europee



*Al Ministro dell'Istruzione*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*  
*e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

TABELLA D  
POSTI COMUNI DI POTENZIAMENTO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021-2023

Regione	Posti di potenziamento a.s. 2020-21	Incremento di posti (art.1, comma 968, L. 178/2020)	Posti di potenziamento a.s. 2021-2022
Abruzzo	1.244	30	1.274
Basilicata	772	12	784
Calabria	1.915	43	1.958
Campania	5.364	127	5.491
Emilia Romagna	3.397	56	3.453
Friuli Venezia Giulia	1.121	17	1.138
Lazio	4.449	94	4.543
Liguria	1.328	22	1.350
Lombardia	7.055	121	7.176
Marche	1.426	34	1.460
Molise	537	6	543
Piemonte	3.273	73	3.346
Puglia	3.603	88	3.691
Sardegna	1.525	27	1.552
Sicilia	4.439	116	4.555
Toscana	2.964	69	3.033
Umbria	969	19	988
Veneto	3.821	46	3.867
<b>Totale</b>	<b>49.202</b>	<b>1.000</b>	<b>50.202</b>